

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 777</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, NICOSIA, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERULLO, CERQUETTI, COVELLI, d'AQUINO, DEL DONNO, DELFINO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, PALOMBY ADRIANA, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE

*Presentata il 17 novembre 1976*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Ente autonomo di gestione per il cinema e società collegate o dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società ad esso collegate o da esso dipendenti come l'Istituto Luce, Cinecittà, l'Italnoleggio cinematografico, è arrivata, ormai, ad un punto tale che ci sembra doveroso chiedere che il Parlamento e la pubblica opinione siano adeguatamente informati.

Rientra negli specifici poteri ispettivi del Parlamento, di fronte a problemi che investono capitali dello Stato e che interessano tutta la collettività, deliberare l'istituzione di una apposita Commissione di inchiesta soprattutto per accertare quello che sino a ieri potevano essere delle semplici voci, anche se via via più incidenti, circa sperperi, irregolarità amministrative e aper-

ture di procedimenti penali nei confronti di componenti i consigli di amministrazione di alcune delle citate società.

Già nel giornale *Il Tempo* di Roma del 5 ottobre 1972, in merito ad alcune precisazioni rilasciate dal Ministro delle partecipazioni statali relativamente alla situazione dell'Ente cinema, si leggeva: «...è ben noto che a distanza di un anno e mezzo dall'insediamento del consiglio di amministrazione, manca un organico piano di ristrutturazione e di rilancio delle attività del gruppo, quale indispensabile premessa per lo svolgimento di una attività improntata a criteri di sana amministrazione. Inoltre la progettazione di alcuni film non costituisce certamente quel veicolo di informazione e lo strumento per la formazione del pubbli-

co a cui specificatamente si richiama lo statuto dell'ente.

D'altro lato non si può non chiedere ragione dell'impiego degli ingenti mezzi finanziari messi a disposizione dell'ente dallo Stato, e si tratta di pubblico danno ».

Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere che le idee, supposizioni e notizie che avevamo raccolto in merito a questo ente

erano ben note al ministro stesso ma, pur avendo presentato nella scorsa legislatura una analoga proposta di legge nulla si è mosso mentre la situazione si è andata ancora deteriorando. Da qui la necessità di investire il Parlamento del problema che va affrontato con decisione.

Invitiamo quindi i colleghi a voler dare la loro approvazione alla proposta di legge che ci onoriamo di presentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Ente autonomo di gestione per il cinema e sulle società collegate o dipendenti. La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, rispettivamente nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

Il presidente della Commissione è designato di comune accordo dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fra i parlamentari che non fanno parte della Commissione.

Con la stessa procedura di cui al precedente comma si provvede alla sostituzione dei componenti della Commissione nei casi di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

### ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il compito di accertare se l'attività dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società collegate o dipendenti si sia svolta e si svolga nei limiti dei poteri, delle funzioni e dei criteri di precisa economicità stabiliti dagli statuti e dalle leggi relative, con particolare riferimento:

1) per l'Ente autonomo di gestione per il cinema:

ai criteri seguiti nella costituzione di società per azioni aventi per oggetto sia

l'esercizio dell'industria cinematografica sia le attività connesse all'industria cinematografica;

ai criteri seguiti nell'assunzione di partecipazioni in società aventi per oggetto gli scopi di cui al comma precedente;

ai criteri seguiti nel riassetto e nella riorganizzazione delle società controllate in relazione alle finalità di cui alla legge 2 dicembre 1961, n. 1330 per assicurarne l'efficienza e di coordinarne le iniziative;

ai criteri seguiti nella utilizzazione dei fondi erogati dallo Stato per il riassetto finanziario delle società inquadrato o comunque controllate;

alla convenienza economica delle operazioni di sconto anticipato delle annualità dei contributi dello Stato, loro modalità ed oneri;

all'obbligo statutariamente imposto di operare con criteri di economicità e di fornire precipuamente una produzione cinematografica nazionale di qualità artistica e meritevole che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico.

2) Per l'Istituto Luce S.p.A.:

alla sua situazione economico-finanziaria;

allo svolgimento dei compiti di produzione con particolare riguardo alla cinematografia didattica e specializzata anche in ordine a film di particolare rilevanza culturale e di carattere sperimentale, in conformità alle disposizioni della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con l'obbligo:

a) di curare la produzione e la diffusione di film a corto, medio e lungo metraggio a carattere didattico e di film destinati alla gioventù;

b) di curare la produzione e la diffusione di film italiani e stranieri per ragazzi, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, nonché la diffusione dei più significativi film della storia del cinema;

c) di realizzare i documenti commissionati dalle amministrazioni dello Stato, nonché dagli enti pubblici, dagli enti sociali e dalle società a prevalente partecipazione statale;

d) di favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e consentire la realizzazione di cortometraggi che non rientrino nelle categorie sopra indicate, garantendo libertà di espressione.

3) Per Cinecittà S.p.A.:

alla sua situazione economico-finanziaria;

al fatto se abbia rappresentato e rappresenti una struttura per i servizi cinematografici con la gestione degli stabilimenti della produzione cinematografica, sincronizzazione, sviluppo e stampa;

al fatto se abbia favorito, ed in quale misura, nel campo tecnico, la ricerca sperimentale e di laboratorio, nonché l'ammodernamento degli strumenti cinematografici.

4) Per l'Italnoleggio cinematografico S.p.A.:

alla sua situazione economico-finanziaria;

al fatto se abbia agito sul mercato per la distribuzione di film capaci di elevare il gusto del pubblico, svolgendo tutte le operazioni, anche inerenti agli impegni di produzione, necessari all'acquisizione dei suddetti film;

alla cura della diffusione di film ad investimento culturale prodotti dall'Istituto Luce;

alla cura della diffusione all'estero dei film acquisiti in distribuzione o di altri per i quali si sia ritenuto opportuno svolgere tale servizio;

alla cura della gestione di sale cinematografiche ed eventualmente al loro acquisto, nell'ambito di una politica pubblica dell'esercizio sulla base di criteri di severa e rigorosa economicità aziendale.

ART. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ad esclusione dell'eccezione del segreto di ufficio e del segreto bancario e con l'obbligo del giuramento per le persone convocate.

ART. 4.

La relazione della Commissione d'inchiesta, con in allegato gli atti e le deposizioni acquisiti, nonché con la specifica indicazione degli eventuali provvedimenti amministrativi da adottare è contestualmente presentata per la pubblicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora dalle conclusioni dell'inchiesta sia apparsa la necessità di modificare delle norme di legge, contemporaneamente alla relazione sono presentate dalla Presidenza dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento le relative proposte di legge a firma dei rispettivi componenti dalla Commissione di inchiesta.

ART. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.